



ANN/58/PCG/15185

29 OTT. 2009

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio legislativo-finanze

OGGETTO: schema di decreto-legge recante "Norme urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo, per la predisposizione e la realizzazione di un piano di messa in sicurezza idrogeologica in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina ed altre disposizioni urgenti di protezione civile e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Si trasmette, per le valutazioni di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO

campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo, per la predisposizione e la realizzazione di un piano di messa in sicurezza idrogeologica in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, ed altre disposizioni urgenti di protezione civile e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nella regione Abruzzo, e nel territorio della provincia di Messina, nonché ulteriori disposizioni per le attività e gli interventi di protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto-legge:

1. Ferme restando le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Presidente della Regione Abruzzo, oltre a quanto previsto dal decreto legge convertito 28 aprile 2009, n. 39, subentra, a decorrere dall'1 gennaio 2010, nelle attribuzioni del Commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e del Vice Commissario nominato ai sensi dell'articolo 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 maggio 2009, n. 3761, con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 provvedendo al completamento delle iniziative ed attività dagli stessi avviate. Il Sindaco del comune di L'Aquila è nominato Vice-commissario per l'attuazione degli interventi di ricostruzione della città dell'Aquila previsti dal decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e provvede con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Il Presidente della Regione Abruzzo subentra nei rapporti contrattuali, nelle convenzioni e negli altri accordi stipulati dal Dipartimento della protezione civile, dal Commissario delegato e dal Vice Commissario, in attuazione delle ordinanze di protezione civile di cui al comma 1, nonché nelle controversie pendenti.
3. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

Art. 2

(Piano di messa in sicurezza idrogeologica)

1. Il Presidente della regione Siciliana, Commissario delegato per la situazione di emergenza conseguente alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, oltre ai compiti specificatamente attribuiti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede alla predisposizione ed alla realizzazione, in termini di somma urgenza di un Piano di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica della fascia jonica della provincia di Messina interessato dagli eccezionali eventi atmosferici nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2007.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro di cui euro per l'anno ed euro per l'anno .Al relativo onere si provvede

Art. 3
(Struttura stralcio per l'emergenza rifiuti in Campania)

1. In relazione alla prossima cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e ravvisata l'urgente necessità di assicurare ogni occorrente iniziativa per consentire il subentro, in regime ordinario, della regione Campania e delle relative Province, per quanto di competenza, nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alle strutture del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del richiamato decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, per attendere, senza soluzione di continuità, ai compiti connessi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, è istituita, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 30.9.2010, la Struttura stralcio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, presso l'attuale sede del Comando Logistico Sud in Napoli, che opera in termini di affiancamento alle Missioni di cui al citato decreto legge, che cessano alla data del 31.12.2009, avvalendosi delle relative risorse umane e strumentali.
2. La Struttura stralcio, allo scopo di definire con urgenza le situazioni creditorie e debitorie esistenti derivanti dalla gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, e facenti capo alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvia, entro 7 giorni dalla propria costituzione, le procedure volte all'accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute nel corso dell'emergenza rifiuti, attraverso la formazione di apposito piano di rilevazione; per la redazione di detto piano, la Struttura stessa provvede alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania di avviso pubblico di avvio della procedura di rilevazione di cui trattasi, recante la disciplina dell'attività di accertamento del debito e l'inserimento nel piano di rilevazione. Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente comma si applica l'articolo 4 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; detto piano di rilevazione della massa passiva contiene, oltre ai debiti accertati in virtù del suindicato avviso pubblico, i debiti derivanti dalle procedure esecutive definite e quelli oggetto di atto transattivo. A seguito del

definitivo accertamento della massa attiva e passiva, la Struttura stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione delle passività, sottoponendoli all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente al provvedimento di approvazione dei piani di estinzione, la Struttura stralcio provvede a dare attuazione mediante il pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità ai crediti privilegiati per legge, a quelli per i quali è stato stipulato l'atto transattivo, tenendo conto dell'anzianità del credito originario, nonché, in via gradata, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi ed agli altri crediti, in relazione alla data dell'obbligazione originaria. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sino al termine delle attività della Struttura stralcio, non possono essere intraprese ovvero proseguite azioni giudiziarie ed arbitrali, ed i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

3. Alla cessazione dello stato di emergenza, per le finalità di cui al presente articolo, alla Struttura stralcio sono attribuiti, oltre ai compiti di gestione del contenzioso e dei procedimenti pregressi, anche quelli attinenti alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n.90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 ivi comprese quelle concernenti l'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, all'eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della Struttura stessa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie, all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti, all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui al successivo comma 5; la Struttura stralcio attende, altresì, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, al compimento delle procedure di determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui alla decretazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 20.10.2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno 2010. Il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti definisce l'articolazione della Struttura stralcio e l'attribuzione dei relativi compiti, nonché l'individuazione delle risorse umane e strumentali e delle eventuali contabilità speciali occorrenti sulle quali confluiscono le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della missione amministrativo-finanziaria di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756/2009 nonché gli introiti derivanti dal conferimento dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta

dal termovalorizzatore stesso, e, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6bis, comma 5, del decreto legge 23 maggio 2008, n.90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 e fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

4. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza riconosciute tali dalla Struttura stralcio, possono richiedere alla Struttura stessa ogni utile attività di supporto, nonché l'adozione di azioni di coordinamento, in termini di sussidiarietà, in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l'impiego delle Forze Armate nel limite di 250 unità, anche con i poteri di cui all'art. 2, comma 7 bis, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla Struttura stralcio di cui al presente articolo. Agli oneri conseguenti si provvede a carico delle contabilità speciali di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Per l'attuazione degli interventi in capo alla Struttura stralcio, ove ne ricorrano i presupposti, si provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente al momento dell'adozione dell'atto.
7. Ferme le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti, le stesse cessano di avere efficacia alla scadenza del periodo emergenziale, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso.

Art. 4
(Infrastrutture del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania)

1. Ritenuta l'urgente necessità di addivenire all'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra da trasferirsi in proprietà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, per la eventuale successiva assegnazione alla regione Campania, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell'impianto, un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 "Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani", con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto, ridotto delle somme comunque anticipate da parte della Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti, anche ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, nonché delle somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore. L'ENEA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, definisce il valore dell'impianto ai sensi del presente comma che verrà riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell'impianto con oneri a valere sui ricavi per la vendita di energia elettrica, nei limiti della quota spettante al Dipartimento della Protezione Civile, nella misura del 60% su base annua al netto di tutti gli oneri, e con le maggiorazioni derivanti dall'applicazione del tasso Euribor per il tempo occorrente all'integrale pagamento dell'importo quantificato ai sensi del presente comma. Ove all'esito del collaudo definitivo l'impianto, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo dovuto è proporzionalmente ridotto sulla base di ulteriore apposita valutazione da parte dell'ENEA.
2. L'esigibilità dell'importo dovuto ai sensi del precedente comma 1 con cadenza annuale e da corrispondersi in termini di anticipazione, è condizionata alla stipula di apposito atto pubblico di trasferimento della piena proprietà dell'impianto e relativo

sedime, liberi da qualsiasi vincolo, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile e il soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell'impianto stesso, nonché alla stipula di apposito contratto di fidejussione assicurativa a favore dello stesso Dipartimento, da quest'ultimo definito nei contenuti, da escutersi a prima richiesta, e reso a garanzia della piena funzionalità del termovalorizzatore rispetto alle specifiche tecniche riferite al carico termico di progetto; la fidejussione assicurativa è stipulata con oneri a carico della parte concessionaria, con primaria compagnia assicuratrice scelta dal Dipartimento, e permane fino all'esito positivo delle attività di collaudazione definitiva del termovalorizzatore. L'escussione della polizza fidejussoria comporta l'obbligo da parte della compagnia assicuratrice di refusione di tutto o parte dell'importo comunque già corrisposto, in termini di anticipazione, rispetto agli esiti delle operazioni di collaudo definitivo. La parte concessionaria provvede, inoltre, per gli effetti di cui al presente comma, al rilascio di ulteriori apposite polizze assicurative a favore del Dipartimento, stipulate con primaria compagnia assicuratrice scelta dallo stesso Dipartimento, sia per la responsabilità quale costruttore per anni dieci decorrenti dall'emissione del certificato di collaudo dell'impianto relativamente ad eventuali vizi occulti dell'impianto stesso, che per la fidejussione ai fini dello svincolo dell'importo residuale del 25% rispetto a quello definito ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. All'esito positivo delle prove funzionali del termovalorizzatore di Acerra, come disciplinate dall'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009 e da completarsi entro il 15 dicembre 2009, si provvede al collaudo parziale entro il 31 dicembre 2009, per il successivo subentro nella gestione dell'impianto da parte del soggetto aggiudicatario.
4. In relazione alla necessità di assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra sia coerente con le peculiarità del territorio campano in tema di capacità di smaltimento dei rifiuti, ferma restando soltanto la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.
5. Ritenuta l'urgente necessità di addivenire all'accertamento del valore degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo, l'ENEA provvede, entro

30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla valutazione economica degli edifici, degli impianti e relative pertinenze accessorie, al netto del valore delle apparecchiature elettromeccaniche destinate al trattamento dei rifiuti e delle aree di sedime già di proprietà pubblica, nello stato d'uso e di manutenzione in cui versano; all'esito della valutazione degli impianti da parte dell'ENEA, le province della regione Campania provvedono, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6-bis del citato decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, all'adozione degli atti di trasferimento della titolarità degli impianti. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui al presente comma, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di manutenzione e comunque non oltre il 30 settembre 2010, è assicurata la prosecuzione di sostitutive attività di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto legge.

6. Allo scopo di assicurare in termini di urgenza la necessaria funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'art. 8 del decreto legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008 n.123, l'ASIA S.p.a del Comune di Napoli subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'art. 6 del citato decreto, destinati ad alimentare il termovalorizzatore di Acerra, e presso i quali la richiamata ASIA S.p.a. provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli, in termini di integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'art. 3 del presente decreto legge, all'uopo utilizzando il personale già in servizio presso i richiamati impianti di Giugliano e Tufino e stipulando i relativi contratti di lavoro.
7. Al fine di completare con urgenza l'ordinata evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, in relazione alla sostanziale omogeneità delle attività di conferimento ivi poste in essere nell'ambito della gestione dell'emergenza rifiuti, si applica, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con decorrenza dalla data di

cessazione dello stato di emergenza, il termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero, e gli impianti di discarica realizzati o da realizzarsi nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto legge 23 maggio 2008, n.90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati alla data del 15.12.2009 dalla Missione aree, siti ed impianti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682/2008 per le fasi realizzative comunque compiute; alla stessa data, si procede alla collaudazione di tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del citato decreto legge 23 maggio 2008, n.90, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla Struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge 23 maggio 2008, n.90 da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali di cui al successivo articolo 3 del presente decreto, che provvedono, ove necessario, e sempre che in tal senso non abbia già operato la richiamata Struttura del Sottosegretario di Stato, alla modifica dei rapporti negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuità rispetto a quanto operato dalla stessa Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma e fino alla cessazione dello stato di emergenza. In fase di prima attuazione, la Missione aree, siti ed impianti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682/2008 provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, all'adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.

8. Per l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla necessità di conseguire la finalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, si fa riferimento, sino alla data del 31 dicembre 2010, per l'intero territorio regionale campano, agli obiettivi di cui alla decretazione

contenuta nell'articolo 3, comma 2, del presente decreto legge, fatto salvo l'esercizio, da parte della regione Campania, delle competenze di cui all'articolo 6bis, comma 5, del decreto legge 23 maggio 2008, n.90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

9. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, con decorrenza 1 dicembre 2009 e fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino alla percentuale dell'8%, e con la stessa decorrenza cessano gli effetti di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3695/2008.
10. Tenuto conto dell'urgente necessità di accelerare il compimento degli interventi funzionali alla realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria impiantistica, asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno, anche per il tramite della società provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, provvede, in termini di somma urgenza, a porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti; gli atti funzionali rispetto alle finalità di cui al presente comma, già posti in essere sulla base della normativa vigente, sono nulli e privi di effetto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ove non confermati dal Presidente della provincia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
(Province, Società Provinciali e Consorzi)

1. Per l'urgente attuazione della legislazione regionale in materia di rifiuti, ai Presidenti delle province della regione Campania sono attribuite, anche in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti il cui esercizio risulti comunque funzionale alla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla decretazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20.10.2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti nelle more dell'adozione del piano regionale di cui all'articolo 6bis, comma 5, del decreto legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le province, anche per il tramite delle società provinciali, con riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti ed in fase di prima attuazione, onde evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, possono, per le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti, continuare ad avvalersi dei soggetti pubblici e privati che attualmente attendono in tutto o in parte ai predetti compiti, ovvero ritenere risolti i contratti in essere, affidando il servizio, in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in corso per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno, con abbattimento del 3% del corrispettivo negoziale inizialmente previsto. I costi afferenti all'intero ciclo di gestione dei rifiuti, derivanti dalla esecuzione delle attività di competenza delle province, da svolgersi anche per il tramite delle società provinciali, che agiscono sul territorio quali soggetti impositori per quanto riguarda la riscossione delle somme dovute, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza, rispetto a cui eventuali contestazioni non possono concernere la doverosità della prestazione pecuniaria se non con riferimento alla concreta applicazione dei criteri per la quantificazione del dovuto. Per fronteggiare con urgenza i rilevanti oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle iniziative funzionali al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, sono attivate adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del predetto ciclo dei rifiuti, ed a tal fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di 30

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli archivi afferenti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ed alla tariffa integrata ambientale (TIA), nonché la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dei comuni ai sensi del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua e ai contratti di locazione. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma, il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'art. 3 del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, fermo quanto disposto dall'art. 6 bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è trasferita alle province, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, la titolarità degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo dei rifiuti, all'uopo individuati dalla Struttura di cui all'articolo 1 del presente decreto legge; è, altresì, assegnata alle province la gestione, cui eventualmente attendere attraverso le società provinciali, dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, fino all'esito dello stesso, ed a tal fine sono assegnate alle province medesime risorse finanziarie nella misura complessiva massima di € 1 milione al mese fino al 30.9.2009, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto legge, da rendicontarsi mensilmente alla Struttura stralcio di cui all'articolo 1 del presente decreto legge, e fatte salve le eventuali azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto legge 90/2008 è trasferito alle province per la successiva assegnazione alle relative società provinciali.
4. In fase di prima attuazione, ed al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, sono autorizzate anticipazioni di cassa da

parte del Cassiere dell'Ente provinciale ovvero della società provinciale, nel limite massimo di 3/12 del totale delle entrate accertate dai comuni per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e per la tariffa integrata ambientale (TIA) nell'anno 2008, da restituirsi entro il 31 dicembre 2010. Per la medesima finalità di cui al presente comma, è assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la eventuale successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni contribuente residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, a valere sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto legge.

5. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei Comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni prevedenti l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, le province, all'atto della costituzione delle società provinciali, nominano un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di apposito piano di liquidazione.
6. Allo scopo di assicurare in via di urgenza le necessarie risorse finanziarie per il completamento delle attività intraprese sia in attuazione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 che in attuazione delle ordinanze di protezione civile emanate per l'emergenza rifiuti, la Missione amministrativo-finanziaria di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15.4.2009 è autorizzata alla cessione in tutto o in parte, con garanzia della sola esistenza dei crediti, ad istituti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dei crediti vantati dalla Struttura del Sottosegretario di Stato nei confronti degli enti locali per quanto dai medesimi dovuto in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti; a tal fine, i crediti vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dal funzionario competente della citata Missione ai fini dell'attestazione della relativa esistenza, e comunicati al Ministero dell'interno che dispone per la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti medesimi nella misura occorrente rispetto ad apposito piano finanziario di rientro di durata non superiore a tre anni, nonché per il successivo rimborso nei confronti degli istituti erogatori alle scadenze convenute.

Art. 6

(Disposizioni in materia di personale dei Consorzi)

1. In relazione alle specifiche finalità di cui al precedente articolo 3, allo scopo di assicurare con ogni urgenza l'assegnazione di contingenti di personale effettivamente necessari alla funzionalità del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della regione Campania e tenuto conto dell'esigenze proprie del sistema organizzativo previsto dal presente decreto legge, il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, anche sulla base del piano industriale previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio del 16 luglio 2008 n. 3693; la dotazione organica è approvata dal Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania. Il Consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica di cui al presente comma mediante assunzioni a tempo indeterminato del personale assunto presso gli stessi Consorzi, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. Il personale non collocato nell'ambito della dotazione organica del Consorzio Unico è assunto dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ubicati nella regione Campania, a valere sui posti resi disponibili dalle predette amministrazioni ed enti per le procedure di mobilità a seguito della ricognizione effettuata dal Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'articolo 76 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Nelle more della conclusione delle predette procedure di mobilità, al personale interessato è corrisposto esclusivamente il trattamento economico corrispondente alla retribuzione base parametrica o ai minimi tabellari previsti nel contratto collettivo nazionale del comparto di provenienza.
2. Per le medesime finalità e con le deroghe di cui al comma 1 del presente articolo, i Consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno procedono all'assunzione

(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria
per i danni derivanti da incendio e da calamità naturali)

1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da incendio e da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
 2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate ai sensi del comma 1.
 3. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle normative di settore per la prevenzione antincendi e delle calamità naturali ed al principio di mutualità.
 4. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, è istituito un consorzio di coassicurazione per i rischi derivanti da calamità naturali.
 5. Lo Stato interviene in qualità di riassicuratore di ultima istanza per la parte di danno eccedente la capacità annua complessiva del sistema assicurativo e riassicurativo privato per il tramite del fondo di garanzia, affidato alla gestione della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP S.p.A.), di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Al predetto fondo affluiscono i premi incassati dallo Stato per l'attività di riassicurazione.
 6. Le eventuali eccedenze derivanti, all'esito di un congruo periodo di accumulo, dalla gestione del fondo di cui al comma 5 sono destinate all'adeguamento delle infrastrutture e alle attività di prevenzione delle calamità naturali.
 7. I contratti di assicurazione di cui al comma 1 sono esenti da imposta sui premi. I premi assicurativi corrisposti dagli assicurati sono detraibili secondo un'aliquota media pari al 19 %. Le imprese di assicurazione sono obbligate a costituire, in regime di esenzione fiscale, riserve di perequazione per i rischi derivanti da calamità naturali.
-

1. Allo scopo di costituire un nucleo di rapido intervento per il soccorso immediato delle popolazioni colpite da gravi calamità e per assicurare l'effettuazione senza soluzione di continuità delle attività di protezione civile, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce uno specifico mansionario recante i diritti ed i doveri del personale in servizio, a qualunque titolo, presso il medesimo Dipartimento. Il servizio presso il Dipartimento della protezione civile è subordinato all'accettazione del mansionario, in assenza della quale si applicano le procedure di mobilità previste dall'ordinamento vigente.
2. Per acquisire stabilmente le specifiche professionalità in materia di protezione civile in possesso del personale non dirigenziale attualmente in servizio presso il Dipartimento della protezione civile con contratto a tempo determinato, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009 n. 3755 ed ai sensi dell'articolo 28, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009 n. 3797, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad immettere, a domanda, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'area e posizione economica attualmente posseduta, il predetto personale, nel limite di n. 25 unità, previa apposita procedura di selezione per titoli ed esame colloquio.
3. Al fine di assicurare stabilmente la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile anche sulla base della contingente esperienza connessa all'eccezionale impegno richiesto alla struttura dipartimentale per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Abruzzo e per supportare il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2009, n. 3771, nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Dipartimento nazionale della protezione civile si avvale di uno specifico contingente di personale non dirigenziale, non superiore ad un terzo della dotazione organica del ruolo di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni, assunto con contratto a tempo determinato.

4. In fase di prima applicazione e per garantire la continuità dell'azione tecnico-operativa del Dipartimento, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato con le modalità e nell'ambito del contingente di cui al comma 2, con il personale attualmente titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757 e di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Conseguentemente, sono soppresse le autorizzazioni in favore del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati. Il personale di cui al presente comma, in relazione ai posti che si renderanno disponibili nell'ambito del ruolo non dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni, partecipa ad appositi concorsi riservati nel limite del 50 per cento dei posti messi a concorso. Il contratto a tempo determinato è prorogato di diritto sino al completamento delle predette procedure concorsuali.
5. Allo scopo di sopperire alle numerose carenze esistenti nella dotazione organica del ruolo dirigenziale di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessità di adeguare le strutture dipartimentali sotto il profilo delle risorse umane e della specializzazione professionale per fronteggiare in modo stabile e strutturale le accresciute complessità degli aspetti di natura tecnica, normativa ed amministrativa che derivano da necessarie garanzie della sicurezza delle popolazioni colpite da eventi emergenziali e dalla maggiore efficienza delle azioni di prevenzione, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad inquadrare, a domanda e previa procedura speciale di selezione per titoli ed esame colloquio da espletarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo dirigenziale di seconda fascia di cui all'art. 9-ter del sopra citato decreto legislativo, nel limite del 50 per cento della dotazione organica del medesimo ruolo dirigenziale, tutto il personale appartenente ai ruoli della Pubblica Amministrazione attualmente titolare di incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n.165, comunque in servizio presso il Dipartimento medesimo, anche in attività di verifica, o impiegato nelle attività emergenziali di cui al decreto-legge del 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge del 14 luglio 2008, n. 123, e che non sia incorso nella responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto e già destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2005 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 2005 n. 152 possono, qualora non abbiano già prodotto domanda ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, del citato decreto legge n. 90 del 2005, essere immessi in relazione ai posti disponibili, a domanda, nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'area e posizione economica corrispondente alla qualifica attualmente rivestita.
7. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3508 del 6 aprile 2006, è inquadrato, nel limite complessivo dei posti non coperti ai sensi del comma 5, a domanda nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'area e posizione economica attualmente possedute, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel limite dei posti disponibili.
8. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, la consistenza del contingente di personale di cui al medesimo articolo 9-ter, comma 4, è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data del presente decreto risulta comunque in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo.
9. All'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123 dopo le parole "ex sesta qualifica funzionale," sono aggiunte le seguenti "ovvero appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4".
10. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123 dopo le parole "tabella c della legge 24

dicembre 2007, n. 244." sono aggiunte le seguenti "Le eventuali economie sono destinate all'attuazione del comma 1, lettera a-bis)."

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4 e 5, pari complessivamente a 1,28 milioni di euro per l'anno 2009 e a 7,62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
 - a) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2009 e a 4,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4 bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
 - b) quanto a 0,38 milioni di euro per l'anno 2009 e a 2,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6, e 7, valutati rispettivamente in 0,07 milioni di euro per l'anno 2009 ed in 0,4 milioni di euro annui lordi a decorrere dall'anno 2010, si provvede a valere, sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 2005, n. 152. le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
13. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9
(Disposizioni per la pubblicizzazione del rapporto di lavoro)

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2001 n. 165, dopo le parole " il rapporto d'impiego" sono inserite le seguenti: "del personale, anche di livello dirigenziale, dei ruoli, anche speciali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché".
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, autonome disposizioni ordinamentali ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino all'adozione di tali disposizioni, al personale, anche di livello dirigenziale, dei ruoli, anche speciali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa, anche contrattuale, previgente.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

FUORI
ARANI

(Modifiche all'articolo 5 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed altre disposizioni di protezione civile)

1. Al comma 1, dell'articolo 5-bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, le parole "oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "può essere istituito l'Ufficio del Vice Capo Dipartimento".
2. Al comma 5, dell'articolo 5-bis, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, le parole "del Dipartimento della protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "della presidenza del Consiglio dei Ministri".
3. All'articolo 5-bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, ai fini del coordinamento delle attività connesse all'organizzazione e alla gestione dei grandi eventi di cui al comma 5, all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del Segretariato generale, di un Ufficio di livello dirigenziale generale, articolato in non più di due servizi di livello dirigenziale non generale, senza nuovi o ulteriori oneri".
4. I poteri di tutela e vigilanza sull'Associazione italiana della croce rossa sono attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.
5. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attività di soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il coordinamento da adottarsi in caso di dichiarazione di stato di emergenza.

Art. 11

(Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento nazionale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del medesimo Dipartimento è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata _____, con azionista unico la Presidenza del Consiglio dei Ministri
2. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti dal Dipartimento nazionale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Le attività di cui al comma 1 possono riguardare anche la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale oggetto di dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelli relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché lo svolgimento di attività di formazione e ricerca con particolare riferimento al campo dell'ingegneria sismica, secondo direttive operative impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro _____, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 12
(Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)

1. Al fine di ottimizzare i flussi informativi derivanti dalle reti di monitoraggio dei fenomeni sismici nazionali, nonché di conseguire un migliore coordinamento delle attività connesse al monitoraggio del rischio sismico, le funzioni di sorveglianza sismica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvede altresì alla organizzazione e gestione della rete sismica nazionale integrata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono conseguentemente trasferiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparati costituenti la rete di monitoraggio permanente e temporaneo, nonché i caspiti, le aree di sedime con le rispettive pertinenze, ed i beni mobili.
 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, sentite le organizzazioni sindacali, è individuato il personale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia addetto alle funzioni di cui al comma 1, da inquadrare nel ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con conseguente riduzione dei posti nel ruolo organico dell'Istituto. Al predetto personale può essere mantenuto, a domanda, il trattamento economico in precedenza spettante.
 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate e trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio del Dipartimento nazionale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri le somme iscritte nel bilancio dello Stato per le finalità di cui al presente articolo.
 4. In considerazione della necessità di assicurare il riordino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in conformità ai principi previsti dalla legge 27 settembre 2007, n. 165, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
-

dell'Università e della ricerca, è istituita una Commissione tecnico scientifica di rilievo internazionale, composta da esperti di chiara fama nelle materie di competenza del predetto Istituto, incaricata di proporre una rosa di tre candidati per la nomina, nei successivi quindici giorni, del Presidente dell'Istituto. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca.

